



COMUNE DI RAPOLLA

(Provincia di Potenza)

Contratto per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, del 8 giugno 2018.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventitre**, addì **nove** del mese di **gennaio**, (09/01/2023),

l'Amministrazione Comunale, nella persona del Geom. Michele Fanella, nato a

Rapolla il 23-03-1961 - (C.F FNL MHL 61C23 H186A), il quale dichiara di intervenire

nella sua qualità di responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Manutenzione

Patrimonio-Ricostruzione, domiciliato per lo scopo presso la sede municipale, giusta

decreto Sindacale n. 45 del 17.06.2022 di nomina, conferisce incarico di

collaborazione professionale, secondo le modalità e le condizioni di seguito

specificate, all'Arch. Antonio Stante, di seguito Esperto, nato a Melfi (PZ) il

16.12.1992, con studio tecnico in Rapolla (PZ) alla via F.lli Pittaro n. 3 - Cod. Fisc.

STN NTN 92T16 F104C - P.Iva 02077570766, che accetta mediante la sottoscrizione

del presente,

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma n. 179-bis, come

introdotto dall'art. 11, comma 2, del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36

“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”

Art. 1 - (Premesse)

1.1 Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - (Disciplina applicabile)

2.1 Il presente contratto disciplina un rapporto di collaborazione professionale

soggetto alle disposizioni vigenti in materia escludendo, in ogni caso, che si possa

configurare come rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione. -----

Art. 3 - (Oggetto dell'incarico)

3.1 L'incarico ha ad oggetto il conferimento dell'incarico di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018;

Nello specifico l'intervento prevede il: -----

- supporto operativo per i progetti relativi al PNRR; -----

Art. 4 - (Obblighi dell'Esperto)

4.1 - Nell'espletamento dell'incarico l'Esperto, pur non essendo soggetto a vincoli di orario predeterminati, fornirà le prestazioni che gli verranno richieste dall'Amministrazione. La natura delle prestazioni di consulenza e di supporto in favore dell'Amministrazione oggetto del presente contratto, comportano che le stesse - fermo restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione - possano svolgersi secondo diverse modalità quali, in via esemplificativa: produzione di documenti, pareri, studi, ricerche, analisi e controllo di documentazione, interlocuzioni dirette, partecipazioni a riunioni anche su delega, in rappresentanza dell'Amministrazione, ed ogni altro supporto allo svolgimento delle attività di competenza del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici. Tali prestazioni potranno essere richieste e rese con carattere di informalità. -----

4.2 - L'Esperto è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dall'Amministrazione ovvero proveniente da altre Amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione ne disponga la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune. -----

4.3 - Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali predisposti dall'Esperto nell'espletamento del presente incarico rimarranno di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, che ne potrà disporre la diffusione o la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali, con la menzione a favore dell'autore della sola paternità dell'opera. -----

4.4 - L'Esperto, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con riguardo alle attività svolte o in corso di svolgimento e che tale condizione riguarda anche il coniuge e parenti e affini fino al terzo grado. -----

4.5 - L'Esperto, compatibilmente e nel rispetto degli impegni assunti con il presente contratto sarà libero di effettuare prestazioni professionali in favore di terzi purché queste non comportino l'insorgere di conflitti di interesse, anche con riferimento al coniuge e parenti e affini sino al terzo grado, con l'attività oggetto del presente contratto. -----

4.6 - L'Esperto, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di impegnarsi all'osservanza ed al rispetto delle disposizioni del "Codice Etico e di Comportamento" dell'Amministrazione ed a rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 8/4/2013, n. 39. -----

4.7 - La violazione delle prescrizioni sopradescritte comporta l'immediata risoluzione dell'incarico per inadempimento. -----

Art. 5 - (Obblighi dell'Amministrazione)

5.1 L'Amministrazione Comunale, attraverso il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, mette a disposizione dell'Esperto una postazione di lavoro, non dedicata, nonché le strutture ed i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico attribuito

ed applica per l'Esperto le medesime misure per la tutela della salute e della

sicurezza previste per i lavoratori subordinati che prestano la propria attività. --

Art. 6 - (Durata dell'incarico)

6.1 - L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termina il

9 gennaio 2026 [*durata pari a 36 mesi*], fermo restando quanto previsto dal successivo

art. 10 e dall'art. 15. -----

6.2 L'Amministrazione - qualora esigenze legate all'attuazione del PNRR

giustificchino la conclusione del rapporto contrattuale, potrà recedere dallo stesso,

dandone preavviso motivato, all'altra parte, entro un congruo termine di tre mesi

mediante posta elettronica certificata. L'Esperto, analogamente, potrà recedere dal

rapporto contrattuale dandone preavviso entro il termine di tre mesi alla medesima

Amministrazione - mediante posta elettronica certificata. -----

Art. 7 - (Corrispettivo)

7.1 - Per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto, sulla base delle

caratteristiche professionali dell'Esperto, della complessità dell'attività richiesta,

delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di

svolgimento della stessa dall'Esperto garantite per le prestazioni da rendere, è

riconosciuto un compenso annuo lordo giornaliero di € 150,00 (centocinquanta/00),

oltre Iva e la rivalsa del contributo previdenziale, per un importo massimo annuo

pari a € 38.366,23 in ragione della prestazione professionale esperibile per un

numero massimo di giornate annue pari a 202 (duecentodue) e comprensivo di tutte

le spese sostenute per l'adempimento degli obblighi succitati, che verrà corrisposto

con le modalità di cui al successivo § 7.3. L'intero costo derivante dalla

sottoscrizione del presente contratto farà carico sulle risorse del Programma di

Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale

2014-2020 - CUP E99J21007460005. -----

7.2 - Il compenso è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali previsti dalla legislazione vigente a carico dell'Esperto e con l'esclusione dei contributi previdenziali ed assicurativi posti, per legge, a carico dell'Amministrazione. -----

7.3 - Il compenso è corrisposto con cadenza bimestrale, previa presentazione da parte dell'Esperto della fattura di pagamento, di una relazione sulle attività svolte, nonché degli allegati in originale, laddove previsti, dei prodotti realizzati alla fine di ciascun bimestre solare, controfirmata dall'Amministrazione e previa valutazione positiva dell'attività svolta effettuata dal medesimo circa la coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito all'Esperto rispetto agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo.

7.4 - La liquidazione del compenso, tenuto conto della complessità delle procedure di pagamento, sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura. -----

Art. 8 - (Ritenute previdenziali, fiscali e assicurative)

8.1 - L'Amministrazione provvede al pagamento del compenso all'Esperto, unitamente agli oneri da Essa dovuti per legge, quali IVA e la rivalsa del contributo previdenziale. -----

8.2 - L'Amministrazione provvederà, altresì, ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti. -----

Art. 9 - (Impossibilità della prestazione e cessazione del rapporto)

9.1 - Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, l'Esperto si impegna, ove possibile, a darne comunicazione immediata e comunque non oltre le 24 ore successive al verificarsi dell'evento

	all'Amministrazione che valuterà le eventuali azioni da intraprendere al fine di	
	assicurare la continuità dell'apporto specialistico all'azione dell'Amministrazione.	
	9.2 - In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo	
	superiore ai 30 (trenta) giorni e comunque non oltre i 60 (sessanta), per eventi di cui	
	al precedente § 9.1, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto	
	derivante dal presente contratto. -----	
	9.3 - L' Amministrazione potrà revocare l'incarico per inadempimenti degli obblighi	
	assunti dall'Esperto con la sottoscrizione del presente contratto, mediante	
	provvedimento motivato anche ai sensi degli artt. 1453 e seguenti c.c. o nell'ipotesi	
	contemplata dal successivo art. 10. -----	
	9.4 - All'atto della cessazione del rapporto di collaborazione di cui al presente	
	contratto, per qualsiasi causa, l'Amministrazione non corrisponderà all'Esperto	
	alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile,	
	anche indirettamente, alla cessazione del rapporto contrattuale. -----	
	9.5 - Nell'ipotesi di cui al precedente § 9.4 l'Esperto avrà diritto al compenso di cui al	
	precedente art. 7, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora	
	pagate alla data di cessazione del rapporto contrattuale. -----	
	Art. 10 - (Clausola risolutiva espressa)	
	10.1 - Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti	
	convengono che:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la violazione degli obblighi in capo all'Esperto, indicati all'art. 4 del presente contratto, nonché quelli di cui al precedente art. 9; ----- 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dall'Esperto; ---- 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nonché ogni altra violazione degli obblighi in capo all'Esperto di cui al presente contratto, comporteranno la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalla 	
		6

data di ricezione, da parte del destinatario della comunicazione, della volontà

da parte dell'Amministrazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Tale comunicazione verrà effettuata a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11 - (Rinvio a norme di legge)

11.1 - Per quanto non previsto nel presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti. -----

Art. 12 - (Trattamento dati)

12.1 - L'Esperto acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. -----

Art. 13 - (Foro esclusivo)

13.1 - Per ogni controversia, nascente o connessa in qualsiasi modo all'esecuzione del presente contratto, le Parti concordano consensualmente ed espressamente sull'esclusiva competenza del foro di Potenza. -----

Art. 14 - (Attuazione e pubblicità)

14.1 - Ai sensi dall'art. 3, commi 44 e 54 della Legge n. 244/2007, il presente contratto riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. -----

14.2. - Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/ 2001 e ss.mm.ii.. -----

Per l'Amministrazione: Geom. Michele Fanella

L'Esperto: Arch. Antonio Stante